



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

TOSAP AGEVOLATA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Sentenza del 9/06/2025, dep. 29/09/2025, n. 184/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 1.

Composizione

Pres. Clemente, Est. Scarano

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 291 TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - Tosap - Società di produzione di energia elettrica - Disposizione "agevolativa" di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Ambito di applicazione - Erogazione di un pubblico servizio - Possesso di infrastrutture funzionali alla fornitura del servizio in capo ad altri soggetti - Rete di erogazione di pubblici servizi unitaria - Vincoli di complementarietà e di esclusività - Fondamento - Fattispecie

Massima

In tema di tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), alla società produttrice di energia elettrica si applica l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, atteso che la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), tali che, in assenza dell'una non possono compiersi le altre e ciascuna di esse è realizzata esclusivamente nell'interesse di quelle ulteriori. (In motivazione, la Corte territoriale ha comunque ritenuto di superare la preesistente esegesi per la quale il criterio di determinazione della Tosap per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati).

Rif. normativi

D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 art. 63 comma 2 lett. F

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 29/01/2025 (Rv. 673648 - 01)

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 769 del 12/01/2025 (Rv. 673801 - 01)

Contra:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16538 del 15/06/2017, dep. 05/07/2017



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'OPERATIVITA' DEL
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 29/05/2025, n. 3958/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Criscuolo Mauro

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 413 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

Canone mezzi pubblicitari (CIMP) - Presupposto - Emanazione di
apposito regolamento - Piano generale degli impianti pubblicitari -
Equipollenza - Esclusione - Mancata adozione del regolamento -
Conseguenze.

Massima

In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la
sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs.
n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
(CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, postula l'emanazione di
un apposito regolamento conforme ai criteri previsti dal comma 2
dell'art. 62 cit., la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale
approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto
generale non normativo con una funzione meramente programmatica,
con la conseguenza che, in difetto di tale regolamento, continua a
trovare applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), secondo
le tariffe vigenti *ratione temporis*, la quale, peraltro, è cumulabile, oltre



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 cit., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448/2001.

Rif. normativi

d.lgs. 15/11/1993, n. 507

d.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 62, comma 2, lett. d

l. 28/12/2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 05/07/2023, n. 19017, Rv. 668253 - 01 (CONF);

Anno pubbl.

2025

Red. ...